



CITTÀ DI SANLURI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE,
LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
SENZA SCOPO DI LUCRO PRESENTI E
OPERANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.9 del 27/03/2014
Regolamento graficamente riadattato per la pubblicazione sul sito istituzionale

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Sanluri riconosce e promuove le libere forme associative, eventuali Fondazioni ed Istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, ed ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, valorizzazione prodotti tipici ed enogastronomici.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuiti dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali, dalla Legge Regionale e dallo Statuto Comunale.

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

È istituito l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse – purché operanti nel territorio comunale – all'attività politico-amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale. L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni è inoltre requisito prioritario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- Patrocinio iniziative
- Stipula di convenzioni con l'ente comunale
- Assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale
- Titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio
- Titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari; in assenza della iscrizione all'Albo, la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

L'Albo è suddiviso per settori di competenza di seguito elencati:

1. Sezione Cultura: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto, dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni.

2. Sezione ambiente, territorio ed impegno civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, la protezione civile, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici.

3. Sezione educativa, sportiva e ricreativa: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone.

4. Sezione socio-assistenziale e sanitaria: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona; familiari, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

La gestione dei vari settori dell'Albo è demandata agli uffici competenti.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale ed in tale ambito svolgono la propria attività sociale. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, purché svolgano attività in sede comunale.

Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) organismi statutari regolarmente costituiti;

c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

ART. 4 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Dirigente comunale competente per Settore, che opera di concerto con gli Assessori delegati in materia.

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni locali deve pervenire al Comune di Sanluri con allegata la seguente documentazione:

- modello di istanza di iscrizione;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- curriculum vitae dell'Associazione;
- atto costitutivo;
- statuto;
- copia documento di identità del legale rappresentante.

Il Dirigente del Settore competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all'istante. L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 90 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente.

La richiesta di integrazione di cui sopra sospende il termine di 90 giorni, che riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione del o dei documenti richiesti.

La domanda di iscrizione, previo invito da parte del Dirigente comunale al richiedente di presentare le proprie osservazioni, può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

ART. 5 EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

- partecipare con diritto di voto a rappresentare la propria associazione alle riunioni della eventuale Consulta delle Associazioni di prossima istituzione;
- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
- istituire rapporti di convenzione con il Comune di Sanluri; - presentare domanda di contributo.

L'accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale" attualmente in vigore, mantenendo inalterate le modalità, i tempi di presentazione e gli uffici competenti.

ART. 6 REVISIONE – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'Amministrazione Comunale, una volta disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, la intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al pervenire di comunicazioni attinenti la variazione nell'assetto associativo.

La mancata collaborazione, per la realizzazione di progetti ad iniziativa comunale finalizzati al raggiungimento di obiettivi di interesse generale da parte delle associazioni iscritte, comporta la cancellazione dall'Albo.

ART. 7 PUBBLICITÀ

Il Comune di Sanluri, attraverso la struttura burocratica del Settore comunale competente, cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, mediante affissione all'Albo Pretorio. Inoltre provvede, ogni anno, alla pubblicazione e alla diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente regolamento.